



scadenzario n. 11/9

2023

2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FISCO Lavoro e previdenza | CHI | COSA |
| **Venerdì 3 novembre**    **Mercoledì 15 novembre**    g **Giovedì 16 novembre**  **Lunedì 27 novembre**  **Giovedì 30 novembre**  M | **Titolari partita IVA:**  **Titolari partita IVA:**      **Titolari di partita IVA:**  **Datore di Lavoro**  **Lavoratori Autonomi**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari partita IVA** | **Libretto di famiglia •** Comunicazione all’INPS delle prestazioni occasionali usufruite nel mese precedente da parte delle famiglie. La comunicazione potrà essere effettuata accedendo  al sito dell’INPS con le credenziali SPID. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto di famiglia composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10 euro, destinati a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.  Il libretto può essere finanziato dagli utilizzatori mediante versamento tramite F24 – Elide con causale LIFA, oppure tramite il sito dell’Ente tramite il portale dei pagamenti. Ogni mese la famiglia utilizzatrice è tenuta a comunicare all’INPS le ore usufruite e il codice fiscale dell’utilizzatore.  L’ente, entro il 15 del mese successivo, provvede al pagamento delle prestazioni per un corrispettivo pari a 8 euro l’ora. Infatti, la famiglia a fronte del pagamento dei 10 euro, corrisponderà la somma pari a 8 euro netti al lavoratore occasionale. I 2 euro di differenza sono trattenuti dall’ente ai fini assicurativi, contributivi e gestionali.  **Imposta di Bollo E-Fatture •** Messa a disposizione delle somme dovute  a seguito pubblicazione Elenchi A e B per l’assolvimento dell’imposta di Bollo sulle E-Fatture emesse nel III trimestre 2023. Gli importi sono visibili dal portale “Fatture e corrispettivi”.  **Autofattura Elettronica •** Termine invio al sistema SDI autofattura elettronica, relativa ai documenti di acquisto ricevuti, nel mese precedente, da soggetti esteri che non transitano nel Nostro sistema SDI.  Occorre utilizzare la codifica:  @ TD17: integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero (residente UE o Extra UE);  @ TD19: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;  @ TD19 Integrazione per acquisti interni tramite internet di beni da soggetti extra Unione Europea  **IVA ottobre •** Liquidazione e versamento IVA di ottobre 2023, senza maggiorazione, codice 6010 – sezione erario – anno 2023.  **RA ottobre •** Versamento ritenute d’acconto operate a ottobre 2023.  Codice tributo 1040 – mese 10 – sezione erario – anno 2023  **IVA annuale •** Versamento 9^ di 9 rate del saldo IVA 2022, come da dichiarazione annuale IVA. Per ogni mese a partire da marzo, il contribuente deve applicare l’interesse dello 0,33%; codice tributo 1668 – sezione erario – anno 2022. L’imposta va versata con codice tributo 6099 – sezione erario – anno 2022.  **versamento imposte •** Versamento 5^ rata di imposte risultanti dai Modelli  REDDITI e IRAP 2023, sia per coloro che hanno versato la prima rata entro il 20 luglio, sia per coloro che l’hanno versata al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Versamento tramite F24 telematico. Gli interessi per le rate non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi):  @ 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali;  @ 3805 – Interessi pagamento dilazionato, tributi regionali;  @ 3857 – Interessi pagamento dilazionato, tributi locali;  **Cedolare Secca titolari di partita IVA •** Termine versamento tramite F24 telematico della 5^  rata dell’imposta sostitutiva sui canoni locativi per i quali si è scelto di applicare il regime della  Cedolare Secca, dovuta dai contribuenti titolari di partita IVA, sia per coloro che hanno versato  la prima rata entro il 20 luglio, sia per coloro che l’hanno versata al 31 luglio con la maggiorazione  dello 0,40%. Si tratta della 6^rata del saldo 2022 e del primo acconto 2023. Gli interessi per le rate non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con il codice tributo 1668 – Interessi pagamento  dilazionato, imposte erariali.  **versamento ritenute e**  **contributi •** Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro.  Il versamento avviene mediante Modello F24, compilato con gli estremi del sostituto e  gli estremi della matricola INPS del sostituto,  in relazione al mese di ottobre 2023.  **versamento contributi**  **dovuti dagli iscritti alla gestione**  **separata INPS •** Termine versamento della 5^ rata sia per i contribuenti che hanno iniziato  il pagamento al 20 luglio, sia per i contribuenti che hanno iniziato il pagamento al 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%  dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L’importo a titolo di saldo 2022 va determinato in sede  di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all’imponibile  (rappresentato dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l’aliquota del 26,23%, se il professionista non ha un’altra  tutela previdenziale obbligatoria, ovvero del 24%, se il professionista è già iscritto ad una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Deve essere versato anche il primo acconto per l’anno 2023, da calcolare sul 40% del reddito di lavoro autonomo relativo  al 2022 e tenendo conto del massimale  fissato a 105.014 euro. Queste le causali da indicare nel Modello F24:  @ P10 e P10R – Versamento (rispettivamente,  non rateizzato e rateizzato) contributo INPS dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o  pensionati;  @ PXX e PXXR – Versamento (rispettivamente,  non rateizzato e rateizzato) contributo  INPS dei professionisti privi di  altra copertura previdenziale e non pensionati.  **versamento premio INAIL anno 2023**  Termine di versamento premio INAIL 4^ rata di 4 del premio INAIL per i datori di lavoro e per i soggetti artigiani obbligati all’iscrizione all’assicurazione INAIL.  Il premio va pagato tramite Modello F24, compilando la “Sezione altri enti previdenziali  ed assicurativi – INAIL”.  **modello INTRASTAT mensile •** Termine di presentazione modello INTRASTAT  mensile relativo al mese precedente. Per i titolari di partita IVA la presentazione INTRASTAT  mensile è obbligatoria solo per chi ha effettuato un ammontare di operazioni superiori a €  50.000 nel mese precedente, relativamente e cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti  NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA  di uno Stato membro UE.  **Termine versamento** 6^ rata di imposte risultanti dal Modello REDDITI, per chi ha versato la  prima rata entro il 30 giugno; versamento 5^ rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Versamento tramite F24 telematico. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati ma versati a parte con i seguenti codici tributo (per le imposte) e causali  (per i contributi):  @ 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte  erariali;  @ 3805 – Interessi pagamento dilazionato,  tributi regionali;  @ 3857 – Interessi pagamento dilazionato,  tributi locali;  **Cedolare Secca •** Termine per il versamento della 6^ rata per i contribuenti che hanno versato  la prima rata entro il 30 giugno e della 5^ rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio. Si tratta del saldo 2022 e del primo acconto 2023. I versamenti vanno effettuati tramite F24 telematico;  gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con il codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato,  imposte erariali.  **Definizione agevolata – pagamento delle**  **somme dovute •** Scadenza pagamento delle somme dovute all’AdE-Riscossione a seguito  presentazione della richiesta di definizione Agevolata “Rottamazione Quater”. Per i contribuenti che hanno richiesto la rateazione delle somme,  scadenza della 2^ rata. Pagamento a mezzo PagoPa allegato alla comunicazione delle somme  dovute o in alternativa con richiesta espressa del contribuente dell’addebito diretto da parte  dell’AdE-Riscossione.  **Versamento II acconto di imposta •** Termine  versamento in un’unica soluzione o II acconto di imposta per l’anno 2023. Il versamento deve essere  pari 60% del saldo pagato dal contribuente  per l’anno di imposta 2022, così come risultante dalla compilazione del Modello Redditi 2022. I  principali codici tributo:  @ 4034 – IRPEF acconto, 2^ rata o acconto in  un’unica soluzione;  @ 3813 – IRAP acconto, 2^ rata o acconto in  un’unica soluzione;  @ 2002 – IRES acconto, 2^ rata o acconto in  un’unica soluzione;  @ 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfettario  – acconto 2^ o unica rata;  @ 1794 – Imposta sostitutiva sul regime dei  “nuovi minimi” – acconto seconda o unica  rata;  @ 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati  all’estero (IVIE) – acconto 2^ o unica rata;  @ 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie  detenute all’estero (IVAFE) – acconto 2^  o unica rata.  @ 1841 – Cedolare Secca, 2^ rata o acconto in  un’unica soluzione.  **ATTENZIONE:** in base a quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio  per il 2024, solo nel caso di persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente  abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro, viene stabilito che il versamento del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei  contributi previdenziali, è prorogato al 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento,  senza interessi. Oltre la proroga al 16 gennaio,  il decreto prevede poi la dilazione delle somme dovute in un massimo di cinque rate mensili, dal  mese di gennaio al mese di maggio, con scadenza mensile entro il giorno 16 di ciascun mese.  **invio liquidazione periodica**  **III trimestre 2023 •** Termine invio liquidazione periodica IVA relativa al III trimestre 2023.  L’invio è previsto per tutti i titolari di partita IVA che nel trimestre di riferimento hanno effettuato operazioni attive e passive soggette a IVA. Il modello va trasmesso in modalità telematica o in alternativa va delegato un intermediario. Sono esonerati  dall’adempimento i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA  (ad esempio chi effettua esclusivamente operazioni  esenti, le associazioni in regime forfettario)  o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche,  come i produttori agricoli in regime semplificato  **Modello Unico: invio telematico •** Termine invio  telematico per i Modelli Redditi:  @ Modello Unico Persone Fisiche 2023 redditi  2022;  @ Modello Unico Società di Capitali 2023 redditi  2022;  @ Modello Unico Società di Persone 2023  redditi 2022;  @ Modello Unico Enti non commerciali 2023  redditi 2022;  @ Modello IRAP 2023 redditi 2022.  I contribuenti in possesso di credenziali Fisconline  o SPID possono provvedere all’invio accedendo ai servizi dell’AdE sul sito *www.agenziaentrate.*  *it*. In alternativa occorre delegare un professionista incaricato.  **Per i soggetti titolari di**  **partita IVA** scadenza del versamento dell’imposta  di Bollo dovuta sulle E-Fatture emesse nel III trimestre 2023. Accedendo nella propria area  riservata sul portale FATTURE E CORRISPETTIVI  messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è possibile provvedere al conteggio dell’imposta, all’addebito diretto sul conto corrente o, in alternativa,  prelevare F24 predisposto direttamente dal sistema. I codici tributo di riferimento sono:  @ 2524 – imposta di bollo E-Fatture IV trimestre;  @ 2525 – imposta di bollo E-Fatture sanzioni;  @ 2526 – imposta di bollo E-Fatture interessi;  Nel caso in cui l’importo dovuto nel I e II trimestre non ecceda la soglia dei 250 euro, il versamento  degli importi deve essere effettuato entro la scadenza del III trimestre, e pertanto entro il 30  novembre.  **UNIEMENS •** Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di ottobre, delle retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata comunicazione entro i tempi  determina un reato di evasione contributiva. |